

Avv. Luca Castagnoli
Piazza Almerici, 4
47521 CESENA (FC)
Tel. 0547-613065 / 613707
Fax 0547-366637

N. 00175/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2016, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Castagnoli, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Forlì Cesena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento del 25 settembre 2015 emesso dalla Questura di Forlì Cesena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, a seguito di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 7 luglio 2015 con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;e
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Romina Magnani e Laura Paolucci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stato negato un permesso per cure mediche sul presupposto che le cure potevano essere eseguite anche nel paese di origine , non vi erano acuzie ed il ricorrente poteva viaggiare.

Il ricorrente vive in Italia dal 2002 con la famiglia composta da moglie e tre figli e dal 2009 ha accusato i sintomi di una patologia psichiatrica per la quale è stato dichiarato invalido civile al 75% e non ha più potuto lavorare. Ha ottenuto il permesso per motivi di famiglia fin quando la moglie ha trovato lavoro e successivamente anche la consorte è rimasta con un permesso ex art. 31 D.lgs. 286/1998 e per il ricorrente non è stato possibile ottenere neanche il permesso per motivi familiari.

Nell'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 D.lgs. 286/1998 in quanto le condizioni di salute del ricorrente sono gravi e richiedono cure continuative che non possono essere interrotte tanto è vero che in passato sono stati concessi permessi di salute.

Nel certificato allegato al ricorso redatto dallo psichiatra che segue il ricorrente si dà atto di una patologia invalidante e progressiva attualmente in fase acuta e l'art. 36 autorizza anche trattamenti di mantenimento e controllo.

Il Ministero dell'Interno si costituiva con comparsa di stile chiedendo il

rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura dei certificati medici allegati al ricorso emerge una situazione patologica di assoluta gravità che è ormai seguita da molti anni dal servizio psichiatrico di Cesena e che richiede cure continuative a lungo termine, regolari ed indifferibili.

In un contesto del genere costringere il ricorrente a tornare al suo paese di origine dove è assente da molti anni potrebbe compromettere quelle possibilità di cura che in loco vengono garantite efficacemente e soprattutto costringerebbe al rientro in Marocco anche del resto della famiglia, interrompendo il percorso di studi dei figli più grandi che stanno per conseguire attestati utili per trovare un lavoro con cui mantenere la famiglia.

La possibilità che le cure possano essere anche ricevute nel paese di origine deve appunto tener conto di una situazione complessiva del ricorrente che in questo caso suggerisce che non si sposti il ricorrente da un contesto dove è adeguatamente curato ed accudito.

Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio con rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate con rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)